
Borgo Ticino, aprile 2018

OGGETTO: **Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – Fase di Verifica -**
Dir. 2001/42/CE – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – DGR 9.06.2008
n. 12-8931
Comune di Borgo Ticino - Variante parziale n. 1/2017 al PRG vigente
ai sensi dell'art. 17, comma 5 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 così come
modificata dalla L.R. 03/2013 e L.R. 17/2013
RELAZIONE FINALE DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE
PER LA VAS

Il sottoscritto Arch. Elisa Lucia Zanetta, in qualità di Organo Tecnico del Comune di Borgo Ticino (OTC), appositamente individuato ed istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98, al fine di garantire la terzietà dell'Autorità competente per la VAS, rispetto al Responsabile del Procedimento di approvazione del piano,

premessato che

i principali compiti dell'Organo Tecnico comunale per la VAS sono:

- supportare la valutazione delle scelte di piano con le proprie competenze in materia ambientale;
- individuare i soggetti con competenza in materia ambientale che è necessario coinvolgere nelle consultazioni per l'espletamento della Fase di Verifica di assoggettabilità;
- a seguito dell'acquisizione dei contributi formulati dai soggetti con competenza ambientale consultati, predisporre motivata Relazione;
- sulla base della sopra citata relazione, assumere in piena autonomia e responsabilità il provvedimento che conclude la Fase di Verifica, definendo l'esclusione o la sottoposizione al processo di VAS.

premessò inoltre che

il Comune di Borgo Ticino è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n. 35-21082 del 29.09.1997.

Il P.R.G. è stato in seguito oggetto di Variante approvata con D.R.G. n. 32 - 2903 in data 21.12.1990.

Successivamente il Comune di Borgo Ticino per far fronte alle richieste avanzate dalle componenti sociali ed economiche locali e dei privati cittadini ha approvato le seguenti varianti allo strumento urbanistico:

- Variante strutturale n. 1 approvata con D.G.R. n. 45-2376 del 13/03/2006.

L'Amministrazione comunale intende procedere a modificare lo strumento urbanistico attraverso una Variante Parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 così come modificata dalla L.R. 03/2013 e L.R. 17/2013 operante su n. 2 aree a destinazione agricola.

Nello specifico la modifica proposta può essere così sintetizzata:

- **trasformazione di n. 2 aree agricole ad “aree per servizi sociali ed attrezzature pubbliche S a livello comunale 05SC03”, finalizzate all’ ampliamento dell’area esistente destinata a Centro Raccolta rifiuti, in Via per Castelletto Ticino e gestita dalla società Medio Novarese Ambiente**

preso atto che

il comma 8. dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. dispone che *“fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS”*. Inoltre il comma 9 recita *“Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.”*

La variante parziale in oggetto non rientra tra i casi di esclusione automatica dal processo di valutazione ambientale strategica, per quanto sopra esposto e richiamato.

All'art. 17 comma 11 della L.R. 56/77 e s.m.i. è previsto che per le varianti di cui al comma 4 e 5, la procedura di VAS, ove prevista, sia svolta dal Comune o dall'Ente competente alla gestione urbanistica, *in modo integrato con la procedura di approvazione*, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta Regionale.

Visto l'art. 3 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. (Valutazione ambientale strategica) che al comma 3 recita: *“Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla presente legge, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse nella consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dei contributi del processo partecipativo”*

rilevato che

Dallo studio e dalle analisi contenute nel Documento Tecnico Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a firma dell'Arch. Adriano Fontaneto, con studio professionale in Via Andrea Costa n. 10, 28100 Novara, **emerge che la Variante Parziale al PRGC n. 1/2017 non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica per le seguenti motivazioni:**

- **per tutti i comparti ambientali analizzati, non è stata valutata una potenziale incidenza ambientale negativa non mitigabile;**
- **la proposta di variante non interferisce direttamente con aree protette e Siti Natura 2000;**
- **la variante è coerente e non influenza altri Piani o Programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;**
- **non si prevedono rischi sulla salute umana;**
- **gli interventi hanno carattere puntuale nel territorio e non incidono su componenti strutturali;**
- **la nuova previsione non dà luogo a impatti negativi, certi o ipotetici, di entità grave, anche grazie alle attenzioni che saranno messe in atto in fase di cantiere e di esercizio.**

Dovranno inoltre essere realizzate tutte le forme di mitigazione e monitoraggio previste per i differenti comparti ambientali e proposte nel Documento Tecnico di Verifica VAS:

- **Paesaggio**

Dovrà essere garantita una buona integrazione degli interventi con gli elementi del contesto

paesaggistico in cui si collocano e la mitigazione degli impatti visivi sul paesaggio realizzando fasce di mitigazione paesaggistica (creazione di filari e barriere verdi di specie autoctone).

– **Inquinamento luminoso**

Dovrà essere prevista una limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante l'utilizzo di lampade per l'illuminazione pubblica ad alta efficienza, la regolamentazione degli orari di accensione dell'illuminazione, l'applicazione di regolatori di flusso luminoso.

rilevato inoltre che

Il Comune di Borgo Ticino ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente coinvolti:

- PROVINCIA DI NOVARA – Settore Urbanistica e Trasporti – Ufficio Urbanistica e Piano Territoriale Via M. Greppi 7, 28100 Novara e Settore Ambiente, Ecologia, Energia – Ufficio Risorse Idriche C.so Cavallotti 31, 28100 Novara
- ARPA PIEMONTE – Dipartimento Provinciale di Novara Viale Roma 7/D, 28100 Novara

Con Prot. n. 624 del 18/01/2018 e n. 629 del 18/01/2018 veniva trasmessa dall'Amministrazione Comunale la documentazione relativa alla Variante 1/2017 ai soggetti individuati per il parere di competenza in merito all'assoggettamento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Con Parere n. Prot. n. 6537 del 23/02/2018 la Provincia di Novara Settore Ambiente Ecologia Energia – Ufficio Risorse Idriche, con riferimento alla verifica ed esaminata la documentazione pervenuta, *“per quanto di competenza, ritiene che la variante 1/2017 possa essere esclusa dalla successiva fase di valutazione ambientale strategica alle condizioni indicate nel parere emesso da Arpa Piemonte. Nello specifico dovrà contenere le compensazioni ambientali richieste.”*

[...] in merito alle compensazioni ambientali si richiama il progetto “Novara in rete – studio di fattibilità per la definizione della rete ecologica in Provincia di Novara” predisposto dall'Amministrazione Provinciale unitamente a LIPU, Regione Piemonte, Arpa e Università di Pavia. [...] La metodologia è stata approvata dalla Regione Piemonte come prototipo da replicare su tutto il territorio regionale con DGR n. 52-1979 del 31 luglio 2015 e successiva presa d'atto del progetto con DGR n. 8-4704 del 27 febbraio 2017. Il recepimento della nuova rete o l'attuazione di porzioni della stessa (con particolare attenzione ai varchi) potrebbero costituire, almeno in parte, azioni di compensazione.

Nel parere di esclusione si richiamano inoltre le previsioni della pianificazione provinciale con riferimento al Piano Territoriale Provinciale. Nello specifico ***“trattandosi della trasformazione di due aree agricole dichiarata necessaria per rispondere alle esigenze di ampliamento del Centro***

Conferimento Rifiuti Comunale non paiono esserci contrasti con la pianificazione a scala provinciale.”

Con Nota Prot. 1875 del 15/02/2018 Arpa Piemonte Dipartimento Provinciale di Novara ha formulato le seguenti considerazioni:

Il Proponente dichiara che la Variante si rende necessaria *“al fine di dotare il Centro di Raccolta di una tettoia per il ricovero dei mezzi”*. L'Allegato I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. chiede, tra l'altro, di specificare nel DTP se lo strumento sottoposto alla fase di Verifica costituisca quadro di riferimento per progetti e altre attività, pertanto sarebbe stato necessario riportare che la Variante parziale n.2 stabilisce il quadro di riferimento per il progetto di ampliamento della *“STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI DEL COMUNE DI BORGO TICINO”*, opera sottoposta a Valutazione d'Impatto Ambientale, conclusasi con giudizio positivo di compatibilità vincolato al rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento (Determina n.43344/2009 del Settore Ambiente Ecologia Energia della Provincia di Novara). Infatti nell'ambito della suddetta procedura di VIA il Proponente con la documentazione integrativa (Prot. del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese n.1768 del 22/04/2009) al punto 10, dichiarava:

- 10 Pavimentazione delle aree di deposito cassoni vuoti e di parcheggio delle autovetture – Numero di mezzi in sosta.

La pavimentazione delle aree di deposito dei cassoni vuoti e di parcheggio delle autovetture, attualmente sterrato, resterà tale sino alla realizzazione del capannone di rimessaggio mezzi prevista nell'area limitrofa a tale zona.

Sulla base di tale affermazione, considerata la prevista realizzazione della tettoia e le possibili modifiche delle aree di deposito dei cassoni vuoti e di parcheggio, a titolo collaborativo si raccomanda di interpellare la Provincia di Novara in merito all'eventuale necessità di sottoporre a Verifica di assoggettabilità a VIA il progetto di ampliamento dell'impianto e/o di modificare l'autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. attualmente in essere.

Il contributo tecnico di Arpa si concentra con particolare attenzione sulla **componente ambientale suolo**, rilevando:

[...] si osserva che il DTP redatto per la Variante parziale n.1 non stima gli impatti determinati dal consumo di suolo in termini di perdita di servizi ecosistemici né fornisce alcuna valutazione in merito alla coerenza con l'art.26 - Territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale che riconosce come territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura quelli ricadenti nella I e II classe di capacità d'uso.

Contestualmente occorre riconoscere che le aree, se funzionali all'ampliamento del centro di Raccolta del Medio Novarese Ambiente, non sono diversamente localizzabili, pertanto si ritiene la trasformazione possa essere giustificata solo se attuata con contestuale realizzazione di opportune

azioni di compensazione. In assenza di adeguate misure di compensazione, sempre necessarie poiché il suolo è una risorsa ambientale non rinnovabile, l'impatto sulla matrice non è sostenibile.

In relazione alla **matrice acqua** viene evidenziato che, *le aree in Variante sono funzionali alla realizzazione di un ricovero mezzi e all'ampliamento degli spazi di manovra, quindi, considerando la potenziale contaminazione delle superfici di transito o di parcheggio mezzi, Arpa ritiene che debbano essere adottate adeguate soluzioni tecniche per la gestione delle acque meteoriche al fine di evitare la contaminazione delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee. Qualora fosse necessario procedere allo smaltimento delle acque meteoriche non contaminate nei primi strati del sottosuolo, si ricorda che dovrà essere verificata la soggiacenza della falda freatica affinché possa essere scongiurato lo scarico diretto nelle acque sotterranee come indicato dall'art. 104, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..*

Tenuto conto di quanto sopra espresso Arpa Piemonte ritiene che Variante parziale n.1 possa essere esclusa da Valutazione Ambientale Strategica a condizione che:

- **le aree in trasformazione siano funzionali all'ampliamento del centro di raccolta e quindi non diversamente localizzabili. In caso contrario sarebbe necessaria una valutazione delle alternative;**
- **siano applicate le sopracitate indicazioni per la corretta gestione delle acque meteoriche;**
- **vengano attuate idonee misure di compensazione ambientale.**

Considerato che

le aree oggetto di trasformazione urbanistica saranno funzionali esclusivamente all'ampliamento del centro di raccolta e quindi non diversamente localizzabili; inoltre il progetto di ampliamento non prevederà nessuna attività di gestione dei rifiuti sulle aree oggetto di intervento, né modifiche agli scarichi autorizzati. Gli interventi edilizi non si configurano quindi come opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e la LR 40/98 e s.m.i.

Il progetto sostanzialmente prevede infatti:

- tettoia per ricovero mezzi con struttura in c.a.p. – priva di tamponamenti laterali - che permetta il riparo della flotta aziendale, attualmente parcheggiata su un piazzale sterrato, con conseguenti problematiche di funzionamento e di sicurezza, accentuate soprattutto durante la stagione invernale;
- realizzazione di pavimentazioni in asfalto delle aree di manovra, ad eccezione di una piccola porzione in cls a spolvero di quarzo, ove troverà anche posto la cisterna per il

rifornimento dei mezzi, che verrà spostata dall'attuale posizione (conformemente alle prescrizioni del Comando Provinciale dei VV.FF.);

- parcheggio auto per le sole autovetture dei dipendenti con pavimentazione in asfalto;
- recinzioni a confine con altre proprietà con rete e paletti h 200 e cancelli per l'accesso all'area da parte dei soli dipendenti della società. L'area infatti non sarà aperta agli utenti.

Pertanto si fa presente che la citata documentazione integrativa prot.1768 del 22/04/2009, che risulta superata dalla Relazione a corredo della Modifica sostanziale del Maggio 2014 approvata con Determina n.2183/2014 del 07.08.2014, che descriveva al punto 1) le modifiche alle attività autorizzate con Determina n. 4344/2009 Settore Ambiente Ecologia Energia: [...] prevede:

- L'arretramento della recinzione al confine sud, con diminuzione dell'area di proprietà oggetto di intervento, ora non più destinata a "zona deposito e movimentazione cassoni a tenuta stagna" ed a "zona parcheggio automezzi di servizio e autovetture personale".

Pertanto si ritiene evidente che, già in sede di Valutazione di Impatto Ambientale, la realizzazione della tettoia era esclusa dalle previsioni di progetto. Si fa presente inoltre che l'area di pertinenza della tettoia, così come il parcheggio, risultano fisicamente separati dalla piattaforma tramite recinzione e cancelli tenuti normalmente chiusi.

Considerato inoltre che

i mezzi adibiti alla raccolta e al trasporto dei rifiuti verranno ricoverati vuoti sotto la nuova costruzione prefigurata dalla variante, mentre all'esterno, sulla piccola porzione in cls a spolvero di quarzo, potranno saltuariamente essere depositati cassoni scarrabili vuoti destinati alla rotazione d'utilizzo.

Pertanto si fa presente che i contenitori mobili utilizzati per lo stoccaggio - ancorché vuoti - posseggono adeguati requisiti di tenuta e di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto, che permettono di evitare ogni contaminazione del suolo o della falda. In definitiva le superfici impermeabili scoperte sono destinate esclusivamente al parcheggio degli autoveicoli privati dei dipendenti e al transito/manovra degli automezzi, non essendo peraltro previste aree adibite a deposito di alcun tipo di prodotto, materiale, né tantomeno rifiuto. **Non si ritengono quindi necessarie misure di mitigazione relative alla componente acqua come la separazione delle acque di prima pioggia.**

Valutato che

Con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 è stato approvato il nuovo Piano Paesaggistico Regionale. Ai sensi dell'art. 46 comma 9 delle NTA del piano [...]ogni variante apportata agli strumenti di pianificazione, limitatamente alle aree da essa interessate, deve essere coerente e rispettare le norme del Ppr stesso.

Il PPR, è incentrato sui seguenti obiettivi, normati all'art. 8 delle NTA del piano:

- a) riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio;
- b) sostenibilità ambientale, efficienza energetica;
- c) integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica;
- d) ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva;
- e) valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali.

Per il perseguimento delle strategie prefissate, il Ppr individua obiettivi e linee d'azione, coordinate tra loro, negli Allegati A e B alle NTA (A - Sistema delle strategie e degli obiettivi del piano, e B - Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio), finalizzate alla tutela e valorizzazione dell'intero territorio attraverso forme di sviluppo sostenibile specificatamente riferite alle diverse situazioni riscontrate.

Le azioni previste da programmi o piani, generali o di settore, provinciali o locali, devono essere coerenti con il quadro degli obiettivi e delle linee d'azione, e devono essere valutate in ragione della loro coerenza con gli indirizzi strategici specificati per ciascun ambito di paesaggio nelle schede degli ambiti.

Nel Documento Tecnico Preliminare VAS è posta evidenza alle direttive e prescrizioni proposte dal PPR per l'area di variante.

Come si evince dalla cartografia della tavola di progetto P4 componenti paesaggistiche di seguito riportata, l'area ricade:

- Componenti sistema naturalistico: aree di elevato interesse agronomico (art. 20);
- Componenti morfologiche insediative: aree rurali di pianura e di collina con edificato diffuso (art. 40) m.i. 10.

Per quanto attiene alle norme contenute nelle NTA del piano si segnalano le seguenti indicazioni:

Art. 40 Insediamenti rurali

[...] con riferimento alle aree in oggetto il Ppr individua i seguenti obiettivi: o lo sviluppo delle attività agrosilvo pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità

naturalistiche e colturali; contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico; o salvaguardia dei suoli agricoli di alta capacità d'uso; o sviluppo, nei contesti periurbani, delle pratiche colturali e forestali innovative

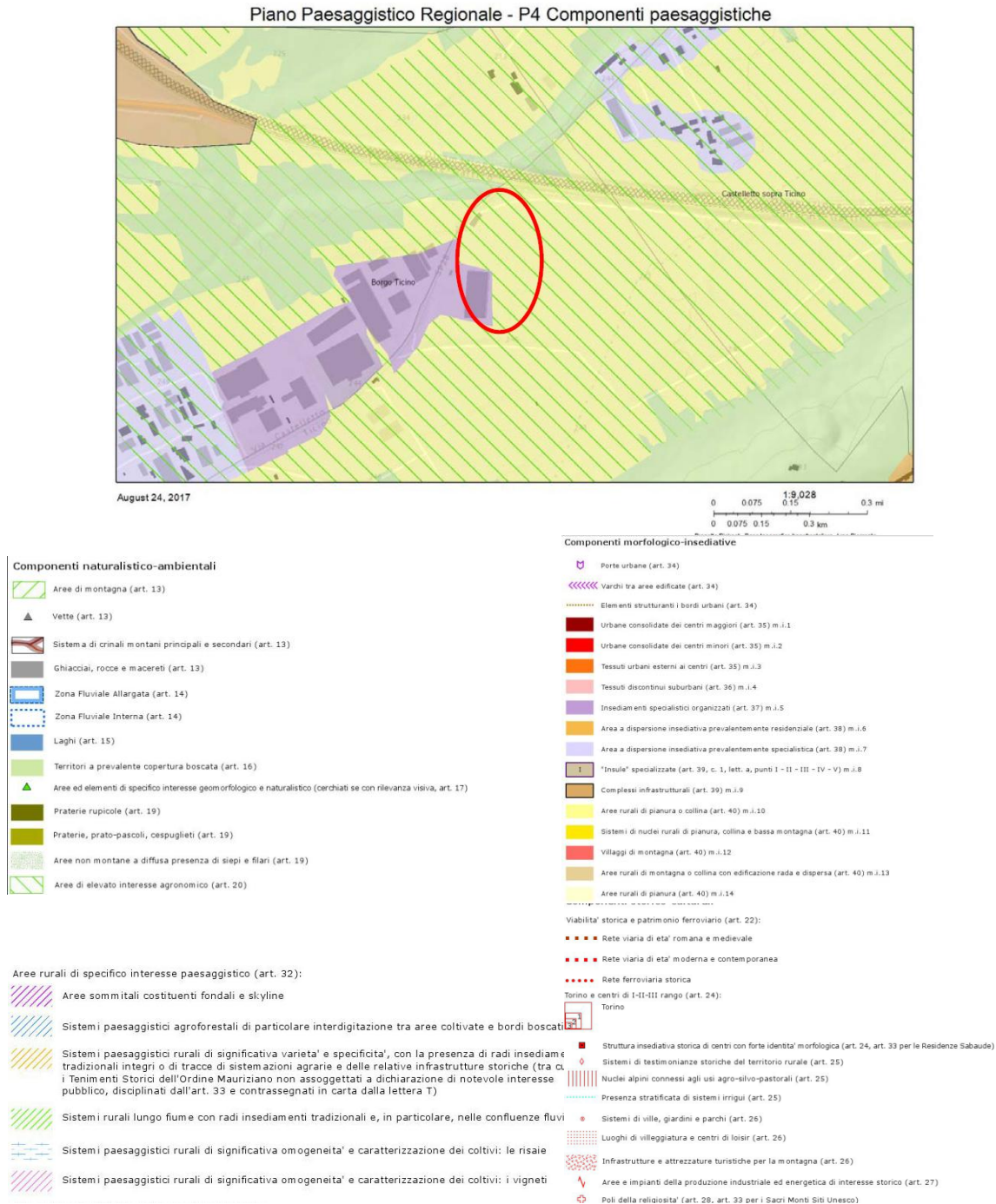


Figura 1: Stralcio Tavola P.4.5 Componenti Paesaggistiche Bassa Valsesia Novarese PPR Regione Piemonte fonte dati http://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storymap_webapp/

Alla luce delle indicazioni riportate si evidenzia pertanto che gli interventi previsti dalla variante parziale non presentano potenziali criticità rispetto alle indicazioni contenute nel Piano Paesaggistico Regionale.

Tutto ciò premesso

Vista la parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*

Vista la L.R. 40/98 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*

Vista la LR 56/77 e s.m.i. *“Tutela ed uso del suolo”* in cui sono state indicate le procedure di valutazione relativamente agli strumenti di pianificazione, garantendone l'integrazione procedurale;

Vista la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 *“Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi.”*

Visto il Comunicato dell'Assessore Politiche Territoriali Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia n. 51 del 24/12/2009.

Vista la D.G.R. 29 Febbraio 2016, n. 25-2977 *“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”*;

Vista la D.D. 19 gennaio 2017, n. 31 Valutazione Ambientale Strategica. Aggiornamento del documento tecnico di indirizzo: *“Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale”*, approvato con d.g.r. 12 gennaio 2015, n. 21- 892.

Visti gli atti ed i pareri tutti in premessa specificati

SI RITIENE

per le considerazioni espresse in narrativa, di escludere la Variante parziale n. 1/2017 al PRGC del Comune di Borgo Ticino dalla fase di valutazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla DGR 12-8931 del 9 giugno 2008, adottando le seguenti prescrizioni:

- In fase di progettazione dovrà essere garantita una buona integrazione degli interventi con gli elementi del contesto paesaggistico in cui si collocano e la mitigazione degli impatti visivi sul paesaggio realizzando fasce di mitigazione paesaggistica (creazione di filari e barriere verdi di specie autoctone).
- In fase di progettazione dovrà essere prevista una limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante l'utilizzo di lampade per l'illuminazione pubblica ad alta efficienza, la

regolamentazione degli orari di accensione dell'illuminazione, l'applicazione di regolatori di flusso luminoso.

- In fase di progettazione dovranno essere inoltre definite a livello esecutivo opportune misure di compensazione degli impatti sulla componente suolo, determinati dall'artificializzazione dello stesso.

Nello specifico le misure di compensazione dovranno trovare attuazione all'interno del progetto "Novara in Rete".

L'individuazione delle Aree "sorgente" o prioritarie per la biodiversità nella Provincia di Novara si è ispirata all'approccio di conservazione ecoregionale (Dinerstein et al. 2000)¹ messo a punto negli anni Novanta da World Wide Fund (WWF) e The Nature Conservancy (TNC). Un'ecoregione è un'unità terrestre (o acquatica) relativamente vasta che contiene una combinazione distinta di comunità naturali, le quali condividono la maggior parte delle specie, delle dinamiche e delle condizioni ambientali.

Sono stati analizzati i seguenti gruppi tematici e individuate le aree più importanti per la loro conservazione sul territorio:

- Flora e Vegetazione
- Invertebrati
- Cenosi acquatiche
- Anfibi e Rettili
- Uccelli
- Mammiferi

Per la flora e vegetazione sono stati identificati 17 aree importanti:

ID	DENOMINAZIONE	AREA PECULIARE
FL01	Agogna morta	-
FL02	Campo della Ghina	-
FL03	Baraggia di Bellinzago	-
FL04	Baraggia di Piano Rosa	-
FL05	Monte Fenera	-
FL06	Valle del Ticino	-
FL07	Lagoni di Mercurago	-
FL08	Canneti di Dormelletto	-
FL09	Lago d'Orta	SI
FL10	Fontanili a nord di Novara	SI
FL11	Risaie tra Casalino e Granozzo	-
FL12	Torrente Vevera	SI
FL13	Torrente Agogna	SI
FL14	Alpe della Volpe	-
FL15	Bosco Preti	-
FL16	Torbiera Agrate Conturbia	SI
FL17	Rocca di Arona	-

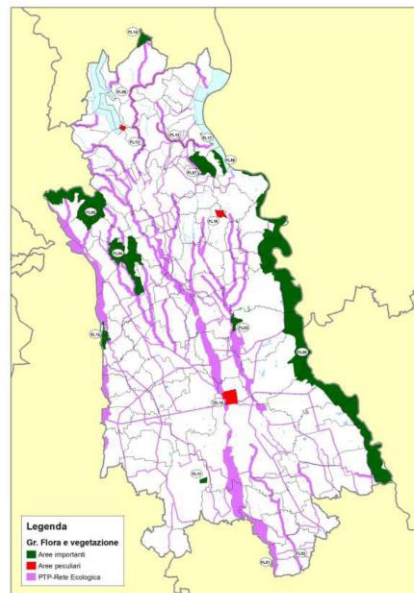


Figura 2: Elenco e localizzazione delle aree importanti per Flora e Vegetazione

Per gli invertebrati sono state identificate 21 aree importanti

ID	DENOMINAZIONE	AREA PECULIARE
IN01	Palude di Casalbeltrame	-
IN02	Roggia Busca e Roggia Biraga, Quintino Sella	-
IN03	Canal Cavour	SI
IN04	Ticino	SI
IN05	Burchif	SI
IN06	Cascina Valtoppa	-
IN07	Valle dell'Arbogna	SI
IN08	Baragge	-
IN09	Risaie di Sozzago e Tornaco	SI
IN10	Fiume Sesia	SI
IN11	Monte Fenera	SI
IN12	Alto Sizzone e Cremona	-
IN13	Alto Agogna	-
IN14	Lagoni di Mercurago	-
IN15	Valle del Pescone	-
IN16	Forre del Vevera	-
IN17	Alto Vergante	-
IN18	Baraggia di Bellinzago	-
IN19	Fontanili Alti	-
IN20	Fontanili bassi	-
IN21	Torbiera di Agrate Conturbia	-

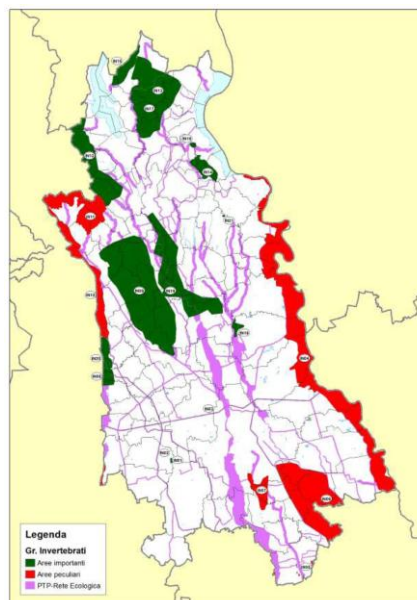


Figura 3: Elenco e localizzazione delle aree importanti per Invertebrati

Per quanto concerne le cenosi acquatiche sono state individuati 14 aree importanti.

ID	DENOMINAZIONE	AREA PECULIARE
CEN01	Foce torrente Erno	-
CEN02	Canneti di Dormelletto	-
CEN03	Lagoni di Mercurago	-
CEN04	Foce torrente Pescone	-
CEN05	Foce torrente Qualba	-
CEN06	Lago d'Orta	SI
CEN07	Fiume Ticino	-
CEN08	Lago Maggiore	-
CEN09	Torrente Terdoppio	-
CEN10	Roggia Mora	SI
CEN11	Torrente Agogna	-
CEN12	Fiume Sesia	-
CEN13	Canale Cavour	-
CEN14	Fontanili e risorgive	-

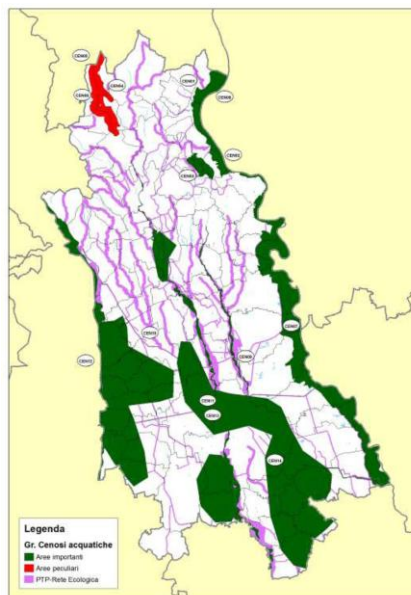


Figura 4: Elenco e localizzazione delle aree importanti per le Cenosi acquatiche

Per gli anfibi e i rettili sono state localizzate 16 aree importanti

ID	DENOMINAZIONE	AREA PECULIARE
ERP01	Zone baraggive	-
ERP02	Zone baraggive	-
ERP03	Zone baraggive	-
ERP04	Zone baraggive	-
ERP05	Fascia ripariale torrente Agogna	-
ERP06	Zona dei fontanili	-
ERP07	Zona dei fontanili	-
ERP08	Zona dei fontanili	-
ERP09	Zona dei fontanili	-
ERP10	Fascia ripariale fiume Sesia	-
ERP11	Casalbeltrame	-
ERP12	Lagoni di Mercurago	-
ERP13	Zone baraggive	-
ERP14	Fascia ripariale fiume Ticino	-
ERP15	Mottarone	-
ERP16	Agogna morta	-

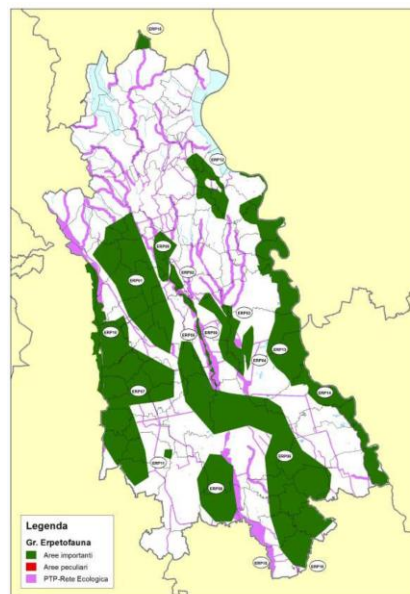


Figura 5: Elenco e localizzazione delle aree importanti per Anfibi e Rettili

Lo studio ha identificato 37 aree importanti per gli uccelli.

ID	DENOMINAZIONE	AREA PECULIARE
UC01	Garzaie del Novarese e Risaie di Barengo	-
UC02	Garzaia di Cascina Rosa	-
UC03	Garzaia di Casalbeltrame	-
UC04	Garzaia di Casalino	-
UC05	Risaie e Garzaia di Granozzo	-
UC06	Garzaie di Nibbiola e Vespolate	-
UC07	Risaie di Sozzago	-
UC08	Boschi di "Burchvif"	-
UC09	Boschi 2080 di Novara	-
UC10	Collina di Barengo	-
UC11	Bosco di Agognate	-
UC12	Palude di Casalbeltrame	SI
UC15	Porzione di Torrente Agogna	SI
UC16	Cava Teodora	SI
UC17	Linduno e Badia di Dulzago	-
UC18	Asta del Fiume Sesia	-
UC19	Fiume Agogna	-
UC20	Torrente Terdoppio	-
UC21	Fiume Ticino	-
UC22	Nido di Cicogna di Romentino	-
UC23	Nido di Cicogna di Cerano	-
UC24	Nido di Cicogna di Terdobbiate	-
UC25	Canneti del Lago d'Orta	-
UC26	Canneti del Lago d'Orta sud	-
UC27	Lago Maggiore	-
UC28	Canneti di Dormelletto	-
UC29	Lagoni di Mercurago	-
UC30	Boschi di Solivo	-
UC31	Piano Rosa	-
UC32	Bosco della Panigà	-
UC34	Valle dell'Arbogna	-
UC35	Baragge di Cameri	-
UC36	Bosco della Bindillina	-
UC37	Monte Falò	-

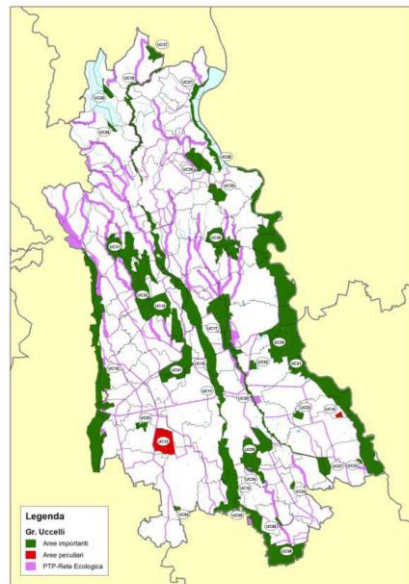


Figura 6: Elenco e localizzazione delle aree importanti per Uccelli

Infine per i mammiferi sono state individuate 15 Aree importanti

ID	DENOMINAZIONE	AREA PECULIARE
M01	Praterie montane di Armeno, Sovazza e Cairomonte	-
M03	Canneti del Lago d'Orta	-
M04	Canneti di Dormelletto	-
M06	Lagoni di Mercurago	-
M05	Bosco Solivo	-
M07	Colline moreniche fra Gattico e Canova	-
M09	Piano Rosa	SI
M13	Dossi di Borgolavezzaro	-
M14	Area del Torrente Arbogna	-
M12	Golene dell'Agogna a valle di Borgomanero	SI
M11	Golene della Sesia	-
M02	Alta Valle Agogna	-
M15	Brughiera di Cameri	-
M10	Valle del Ticino	-
M08	Monte Fenera	-

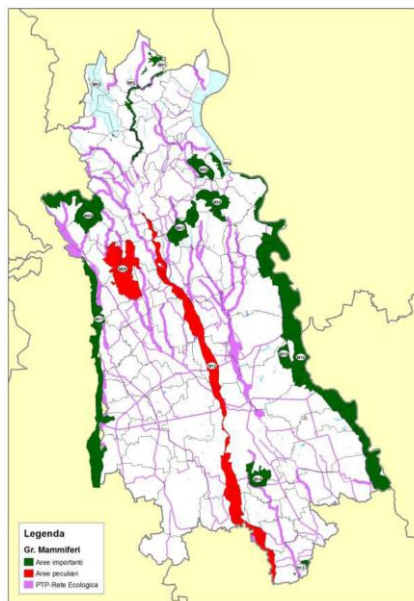


Figura 7: Elenco e localizzazione delle aree importanti per i Mammiferi

Tutte le mappe delle Aree importanti per ogni gruppo sono state sovrapposte. Da tale interpolazione sono state identificate le aree più importanti per la conservazione della biodiversità in Provincia di Novara, denominate con il termine di “**Aree prioritarie**”.

ID	TEMATISMI INTERESSATI	DENOMINAZIONE
1	UC21-35/M10-15/FL6/TN03-04/ERP13-14/CEN07	Valle del Ticino-Baraggia di Cameri
2	UC29/M06/FL07/TN14/ERP12/CEN03	Lagoni di Mercurago
3	UC28/M04/FL08/CEN02-08	Canneti di Dormelletto
4	UC30/M05/ERP12	Boschi di Solivo
5	UC30/M05/FL16/TN01/ERP12	Torbiera di Agrate Conturbia
6	UC19/M02/FL13/TN13-17	Alta valle del Torrente Agogna
7	UC37/M11/TN17	Monte Falò
8	FL14/TN15/ERP15	Mottarone
9	U25-26/M03/FL09/CEN04-06	Lago d'Orta
10	FL9/CEN06	Torre Buccione
11	M08/FL05/TN11	Monte Lovagnone
12	UC18/M11/FL15/TN02-03-06-10-20/ERP07-10/CEN12-14	Fiume Sesia
13	UC10-31-32/M09/FL04/TN08/ERP01	Piano Rosa-Bosco della Panigà-Collina di Barengo
14	UC5-11-15-19/M12/FL10/TN19/ERP05-06-08-9/CEN10-11-14	Torrente Agogna (tratto planiziale)
15	UC01/ERP06-07/CEN10-14	Garzaie di Morghengo e Casaleggio
16	UC17-20/FL03/TN08/ERP03-06-09/CEN09-14	Torrente Terdoppio-Baraggia di Bellinzago
17	IN02-03/ERP06-07-14/CEN13-14	Canale Cavour
18	IN02/ERP07-08/CEN14	Roggia Biraga
19	UC12/TN01/ERP11	Palude di Casalbeltrame
20	FL11/ERP08/CEN14	Risaie tra Casalino e Granozzo
21	UC09-34/M14/TN02-07/ERP06/CEN14	Quartara-Garbagna
22	UC07-20-24/IN02-09/ERP06/CEN09-14	Risaie di Sozzago e Tornaco
23	UC05/M13/FL02/TN05/ERP06-16/CEN14	Biotopi di Borgolavezzaro

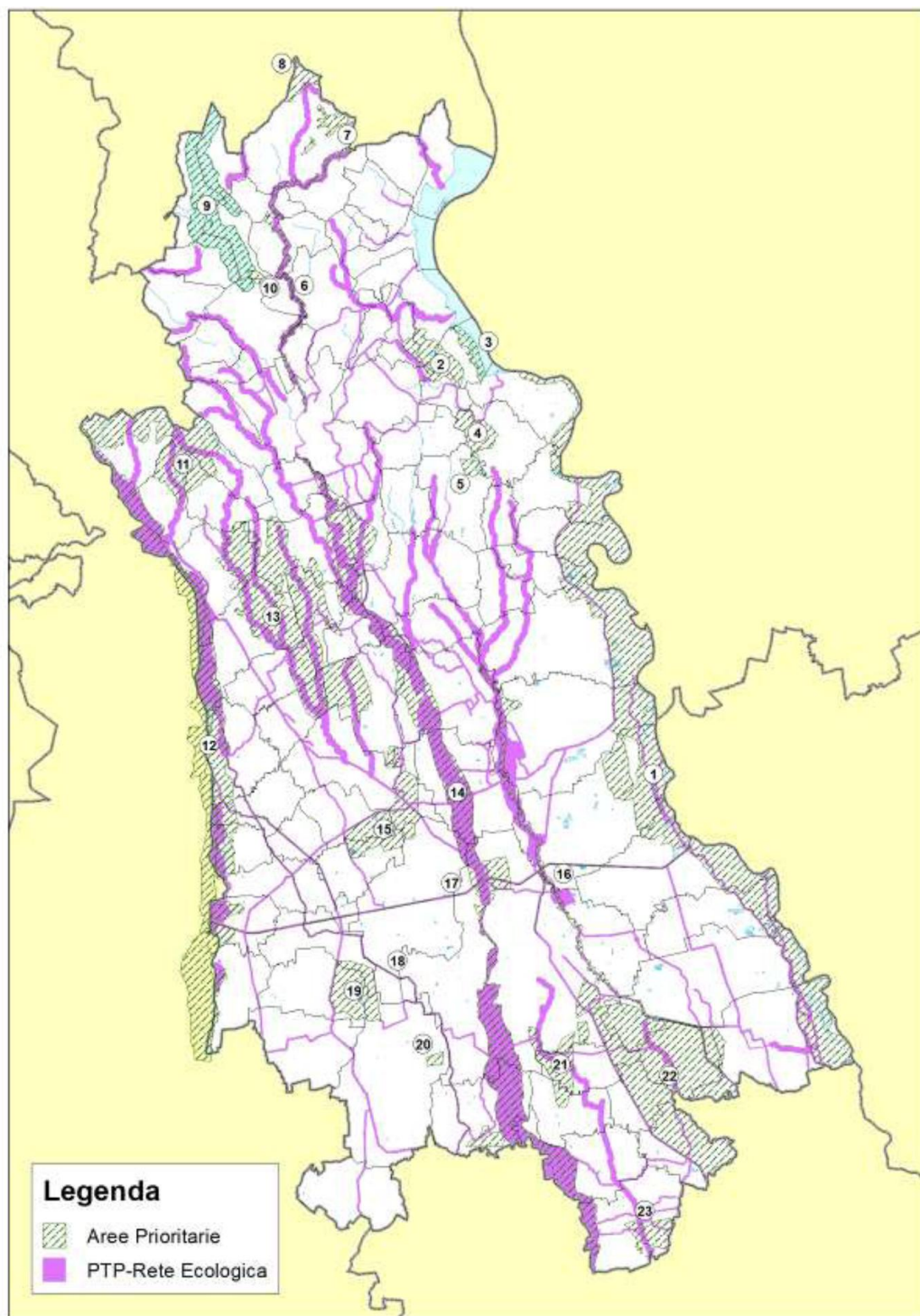


Figura 8: Aree prioritarie per la biodiversità in Provincia di Novara.

Il Comune di Borgo Ticino non è interessato dalla presenza di aree prioritarie per la biodiversità facenti parte della Rete Ecologica Provinciale.

Dopo il processo di definizione degli elementi strutturali che vanno a comporre la rete ecologica provinciale, possono essere individuati i corridoi ecologici che mettono in connessione tra i diversi territori le aree prioritarie.

Il Comune di Borgo Ticino ha previsto nell'attuale strumento urbanistico di livello comunale l'adeguamento al Piano Territoriale Provinciale, così come normato dall'art. 40 delle NTA di PRGC.

Tra le aree individuate in cartografia soggette alle indicazioni dello Strumento di Pianificazione sovraordinato relativo al Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.), approvato con D.C.R. n. 383 - 28587/04, sono individuati i corridoi ecologici facenti parte della rete ecologica provinciale, ripresi nel progetto "Novara in Rete" sopracitato.

Sono considerati corridoi ecologici le aree di elevata naturalità, i principali corsi d'acqua naturali, corridoi primari e direttrici trasversali.

A compensazione degli impatti sulla matrice suolo si propone l'implementazione del corridoio ecologico presente sul territorio comunale di Borgo Ticino lungo la Via Conturbia, soggetta all'art. 40 delle NTA sopracitato.



Figura 9: Via Conturbia – Comune di Borgo Ticino

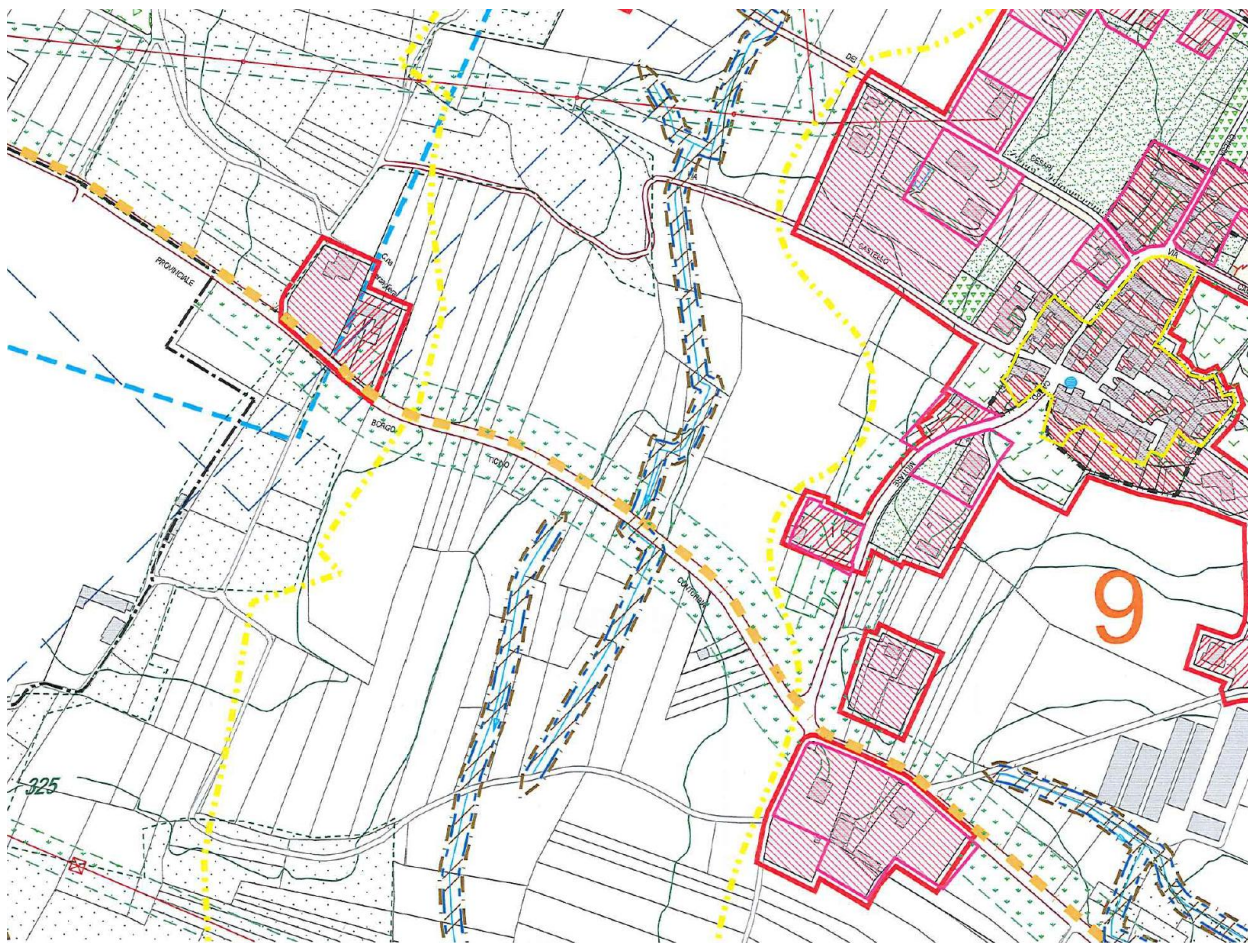


Figura 10: Estratto PRGC vigente Via Conturbia – art- 40 NTA

L'implementazione potrà avvenire mediante la posa di dissuasori ottici della fauna lungo una parte di viabilità (300 ml).

I riflettori vengono utilizzati in particolare per impedire l'accesso di caprioli, cervi o altri grandi mammiferi. I dissuasori ottici, fissati alla parte superiore del guard-rail o di appositi sostegni, riflettono la luce dei fari dei veicoli, deviandoli verso l'esterno della carreggiata e generando flash di luce che dissuadono gli animali dall'attraversare.

I catarifrangenti non causano alcun riflesso verso gli automobilisti, non provocando quindi alcun rischio di abbagliamento. L'attivazione dell'effetto ottico avviene solamente in presenza dei veicoli, rispettando quindi l'ambiente e non modificando le normali condizioni della zona in modo permanente. I riflettori possono invece essere la risposta più indicata su strade con traffico da legger, ove esistono periodi di relativa tranquillità tra un veicolo e l'altro, che consentono l'attraversamento dei selvatici in sicurezza.

-
- In fase di realizzazione delle opere prefigurate dalla variante dovranno inoltre essere messe in atto misure necessarie ad impedire eventuali contaminazioni della risorsa suolo.
 - In fase di realizzazione delle opere prefigurate dalla variante dovranno inoltre essere garantite le condizioni geotecniche e idrogeologiche locali.
 - Durante la fase di realizzazione delle opere prefigurate dalla variante dovranno essere previsti interventi atti a limitare e prevenire qualsiasi forma di impatto a carico dell'ambiente idrico superficiale e sotterraneo con l'intento di preservare la risorsa durante le attività di cantiere.

Borgo Ticino, lì aprile 2018

L'ORGANO TECNICO COMUNALE

arch. Elisa Lucia ZANETTA

